



Roma, 22 dicembre 2020

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale del Bilancio  
UFFICIO III

All' Ufficio Legislativo Economia

Ufficio Coordinamento Legislativo

e, p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

Prot. n. 242441

All.

OGGETTO: AC 2790-bis-A.

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, trasmesso ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, si segnala quanto segue, elencando le criticità rilevate per tipologia.

**STRALCIO PER CARENZA/INIDONEITA' DI COPERTURA**

**Emendamento 28.01**

Agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia. L'emendamento comporta oneri non coperti quantificati dal Dipartimento delle finanze come da tabella a seguire. Se ne chiede pertanto lo stralcio.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	dal 2029
<b>IRES/IRPEF</b>	0	-11,2	-17,6	-24,0	-30,3	-36,7	-43,1	-49,5	-44,7

*In milioni di euro*

**Emendamento 29.07**

Prevede che il credito di imposta sugli investimenti nelle ZES sia cedibile ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Si esprime **parere contrario** in quanto la possibilità di cessione del credito è suscettibile di comportare un'accelerazione nel processo di fruizione del credito di imposta medesimo e l'anticipata compensazione con debiti erariali o previdenziali, con conseguenti riflessi sui saldi di finanza pubblica e sul debito pubblico.

La cedibilità dei crediti di imposta, includendo il settore finanziario, è stata assentita solo per alcune misure selezionate nell'ambito dei provvedimenti COVID e per un periodo temporale limitato, come misura di sostegno di liquidità in un contesto di grave crisi. La proposta in questione amplia sul piano temporale la cedibilità dei crediti, senza peraltro limitarne l'uso da parte dei cessionari alla tempistica e alle modalità con le quali il credito sarebbe stato fruito dal primo beneficiario.

#### **Emendamento 41.027**

L'emendamento prevede l'estensione dell'ambito di operatività del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura e incremento dell'importo massimo per le operazioni senza il modello di valutazione del Fondo di garanzia per le PMI. Le predette misure richiedono il rifinanziamento dei fondi citati, con conseguenti oneri non quantificati e non coperti. Pertanto se ne chiede lo stralcio.

#### **Emendamento 51.03**

Comporta effetti finanziari negativi su indebitamento netto e fabbisogno per l'anno 2021 non quantificati né compensati in quanto dispone la spesa non programmata a legislazione vigente di residui peraltro non quantificati.

#### **Emendamento 77.06/77.10**

La proposta è diretta ad integrare il comma 2, lett. a) con la previsione di prorogare anche le disposizioni recate nell'art. 1, comma 7, del dl n. 34/2020 relative agli incarichi di lavoro autonomo per gli assistenti sociali mediante la possibilità di effettuare assunzioni anche con contratto di lavoro a tempo determinato.

Al riguardo nel segnalare che la proposta comporta nuovi e maggiori oneri non quantificati e non coperti tenuto conto che gli oneri inerenti la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 77 sono stati stimati sulla base delle sole norme oggetto di proroga, si chiede, stante la non copertura della norma lo stralcio della stessa.

**84.07-84.09** – Prevede che le regioni possano erogare per gli anni 2021 e 2022 un contributo speciale pari al 100 per cento del contratto o convenzione alle RSA e altre residenze sanitarie per disabili, per minori, per tossicodipendenti e per persone senza fissa dimora.

**Parere contrario**, comporta oneri privi di copertura. Rispetto ad analogo emendamento (poi stralciato dal DL n. 28 ottobre 2020, n. 137) l'erogazione di tale contributo non prevede alcuna rendicontazione dei costi da parte delle strutture ed inoltre è esteso fino all'anno 2022. Si evidenzia che di fatto la norma consente di erogare contributi al livello del 100% degli importi stabiliti nei contratti, **per gli anni 2021 e 2022**, alle strutture sanitarie **anche in assenza di erogazione di prestazioni sanitarie**, non essendo prevista alcuna rendicontazione di costi sostenuta dalla struttura. L'emendamento fa un generico rinvio a condizioni indicate dalla Giunta regionale, che peraltro comporterà un'attuazione differenziata tra le regioni. Il SSN potrebbe trovarsi a richiedere prestazioni assistenziali, non erogate in relazione alla proposta emendativa, per le quali dovrà sostenere un costo aggiuntivo.

Gli oneri non sono quantificabili, trattandosi di norma rivolta a numerose strutture assistenziali e applicabili in modo differenziato tra le regioni.

#### **Emendamento 100.23**

L'emendamento intende abrogare la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 32 del DL 133/2014 in materia di Marina Resort, aggiunta con l'articolo 100 del DL 104/2020 che impedisce

di applicare l'aliquota ridotta prevista al punto 120 della Tabella A parte III ai servizi resi in ottemperanza dei contratti annuali o pluriennali di stazionamento. La medesima modifica aveva sostituito il termine "turisti" con "diportisti".

La relazione tecnica del Dipartimento delle finanze stima che la riduzione dell'aliquota IVA dal 22% al 10% determina una perdita di gettito di circa 17,7 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2021. Lo stesso prevede invece una copertura di soli 5 milioni di euro annui dal 2021.

**Pertanto l'emendamento è privo della necessaria copertura finanziaria.**

Inoltre, tale abrogazione risulta non compatibile con il diritto unionale. Con sentenza del 19 dicembre 2019, la Corte di Giustizia UE ha deciso la pregiudiziale C-715/18, sollevata dalla Corte di cassazione tedesca, indicando che "*L'articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'allegato III, punto 12, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l'aliquota ridotta d'imposta sul valore aggiunto, prevista in tale disposizione, per l'affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte non è applicabile alla locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni.*" La Corte ha infatti ritenuto che "*i servizi di affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte, da un lato, e i servizi di locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni, dall'altro, assolvono funzioni diverse e, pertanto, non si trovano in situazione di concorrenza gli uni con gli altri*".

Non ci sono elementi di valutazione per poter affermare che l'attuale formulazione sia idonea a superare le criticità della norma derivanti dalla citata sentenza.

Si osserva tuttavia che la modifica proposta risulterebbe sicuramente contraria all'interpretazione del punto 12 dell'allegato III della direttiva IVA resa dalla Corte con la sentenza citata.

#### **Emendamento 159.04. NF**

L'emendamento comporta oneri non quantificati e non coperti a decorrere.

**Commi 1, 2 e 4** La proposta è volta ad istituire il centro di formazione territoriale di L'Aquila del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

*La norma è generica in quanto non offre gli elementi minimi utili a definire la struttura del Centro, né le sue specifiche finalità in rapporto alle altre strutture formative già esistenti. La relazione tecnica non fornisce gli elementi per verificare la quantificazione degli oneri - indicati in 5 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 - destinati alla riconversione degli immobili esistenti e all'allestimento di spazi per la didattica. Si rileva, inoltre, che la relazione tecnica pone a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio le spese di funzionamento, senza quantificarle e senza dare dimostrazione della sostenibilità finanziaria delle stesse. Le ulteriori attività afferenti all'implementazione della didattica e dell'attività amministrativa sono suscettibili di generare oneri relativi al personale. La RT invece, nel rappresentare che al Centro sarebbe destinato il personale già in servizio attraverso provvedimenti di organizzazione interna, non fornisce elementi atti a dimostrare l'attuabilità della proposta senza che si generino oneri..*

*Il Centro viene istituito senza una scadenza mentre la quantificazione degli oneri e la relativa copertura sono a termine evidenziando così oneri privi di copertura.*

**Comma 5** L'emendamento è volto, attraverso l'inserimento dell'articolo 1-bis (Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217) a modificare il comma 1 dell'art. 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, prevedendo che l'inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possa avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti disponibili in organico. Viene previsto che fino all'assorbimento di tale soprannumero siano resi indisponibili, nella Tabella A allegata al citato D.lgs 217/2005, un numero finanziariamente

equivalente di posti nelle corrispondenti qualifiche del personale del ruolo dei vigili del fuoco e capisquadra e degli ispettori.

*Al riguardo, si rileva che la misura indicata ai fini della compensazione finanziaria del previsto soprannumero agli organici - ovvero "l'indisponibilità di un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio" - non è sufficiente ad escludere che dall'operazione derivino nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, il congelamento di tali posti di dotazione organica, rappresentando un costo solo potenziale per l'amministrazione, da solo non consente una compensazione finanziaria dell'operazione. Il meccanismo non produce effetto compensativo nel caso in cui le vacanze organiche nel ruolo superino i posti congelati, permanendo per l'amministrazione la possibilità di assumere. Pertanto, la disposizione deve prevedere una specifica copertura finanziaria.*

**Comma 6** *Con riferimento alla possibilità che le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attività operativa siano anticipate dall'Amministrazione, nel rappresentare che si tratta di benefici che andrebbero riconosciuti nell'ambito della contrattazione e con essa finanziati, si rileva che la quantificazione degli oneri indicati in 25 mila non è dimostrata. Inoltre, l'onere deve essere coperto a decorrere dal 2021 e non per il solo 2021.*

#### **Emendamento 165.95 NF /165.91 NF**

La riformulazione prevede che, per l'anno scolastico 2021/2022, nelle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Alle summenzionate istituzioni scolastiche autonome non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche. E' autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro per l'anno 2021 e di 27.23 milioni di euro nell'anno 2022 a valere sul fondo di cui all'articolo 209.

**Parere contrario.** *La proposta determina oneri di personale connessi all'incremento del numero di dirigenti scolastici e di direttori dei servizi generali ed amministrativi, la cui copertura, non verificabile, è solo per un anno scolastico e non per il periodo di assunzione a tempo indeterminato. Pertanto la norma determina oneri non quantificati e privi di copertura. Se ne chiede lo stralcio.*

*La relazione tecnica illustra che "non è possibile prevedere l'esatto numero delle istituzioni scolastiche che in base ai nuovi parametri non saranno più considerate sottodimensionate". Pertanto la stima degli oneri non è verificabile, anche in considerazione che la quantificazione dell'aumento degli istituti normodimensionati avviene applicando una percentuale per la cui individuazione non sono forniti elementi. Risulterebbero assunzioni di personale a tempo indeterminato a fronte di esigenze di un singolo anno scolastico, con un onere strutturale che si protrarrebbe nel tempo e che non risulta quantificato in relazione tecnica. Infine, si determinerebbe un esubero di tale personale negli anni scolastici successivi in quanto lo stesso non avrebbe alcuna garanzia di essere riassorbito a seguito del passaggio delle scuole da normodimensionate a sottodimensionate.*

#### **Emendamento 200.04**

Si esprime parere contrario per le seguenti motivazioni: 1) la proposta emendativa, facendo venir meno un sconto ex lege sui canoni di mercato corrisposti ad un soggetto non incluso nel perimetro



S13 ISTAT delle AAPP, avrebbe sicuramente effetti di peggioramento dei saldi di finanza pubblica, per la cui quantificazione sarebbe necessario acquisire l'esatta indicazione degli immobili coinvolti; 2) la deroga prevista per le sole società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativamente agli immobili da esse acquisiti a seguito delle procedure di cui all'articolo 11-quinquies, creerebbe una disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie analoghe (si pensi, ad esempio, alla società Invimit in relazione agli immobili trasferiti ai fondi dalla stessa gestiti ai sensi dell'art. 33 del D.L. n. 98/2011).

Inoltre, a fronte del venir meno a livello strutturale le predette misure di contenimento, la copertura proposta dei relativi oneri è circoscritta ad un solo triennio.

L'emendamento comporta pertanto oneri non quantificati e non coperti.

## **STRALCIO PER CARENZA/INIDONEITA' DI RELAZIONE TECNICA**

### **Emendamento 61.04**

*c.d. nona salvaguardia* **Parere contrario.** Comporta maggiore spesa pensionistica (non sono "esodati", ma salvaguardati) con ulteriori e maggiori oneri non quantificati né coperti.

Non correttamente formulato e privo di adeguata Rt che si limita a quantificare gli effetti connessi a un limite numerico indicato in norma, senza fornire dimostrazione della congruità di tale limite in relazione alla platea dei soggetti potenzialmente interessati e ai dati in possesso dell'amministrazione.

In contrasto a Raccomandazioni UE 2019 e 2020 e foriero di preconstituire richieste emulative a distanza di quattro anni dall'ultima operazione di salvaguardia, riaprendo termini (che pertanto si prestano naturalmente a proroghe successive) e creando nuovi bacini (attualmente insussistenti). In sostanza, dopo che si è chiusa la modalità delle salvaguardie (periodo transitorio), si traduce in una modalità di disapplicazione della riforma pensionistica in contrasto con Raccomandazioni Ue per accesso a RF.

### **Emendamento 72.022**

In assenza di Relazione Tecnica, se ne chiede lo stralcio tenuto conto che, data l'obbligatorietà delle prestazioni previste dalla disposizione, l'onere indicato potrebbe non essere congruo rispetto alle effettive necessità.

**Emendamento 84.03** – Introduce disposizioni asistematiche per gli IRCCS, favorendo l'erogazione di prestazioni in favore di cittadini residenti in altre regioni, rispetto alla sede dell'IRCCS.

**Comporta oneri privi di copertura**, incrementa il fenomeno della mobilità sanitaria, e comunque in contrasto con quanto disposto dall'articolo 84 del DDLB 2021 che dispone che la mobilità sanitaria sia regolata tramite Accordi tra regioni. Peraltro, gli IRCCS, già godono di particolari tutele in tema di mobilità.

### **Emendamento 165.59**

L'emendamento elimina la percentuale del 30% di idonei dei posti messi a concorso per singola regione, non prevedendo limiti all'inserimento in graduatoria degli idonei non vincitori.  
*Si esprime parere contrario e se ne chiede lo stralcio. Sarebbe necessario acquisire la relazione tecnica che dia dimostrazione della congruità dell'onere indicato anche considerando che le graduatorie senza limiti creano aspettative da parte degli idonei con conseguenti richieste onerose e verosimili contenziosi.*

## **RIFORMULAZIONI NECESSARIE PER ESCLUDERE EFFETTI NEGATIVI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA**

### **Emendamento 10.0105**

L'emendamento comporta maggiori oneri che necessitano la seguente riformulazione del comma 2-ter al fine di superare la criticità:

Art. 10-bis.

*(Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati)*

*2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2 -bis sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ~~I proventi del versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).~~*

### **Emendamento 12.0106**

Il "Conseguentemente" deve essere modificato come segue per correggere un errore materiale:

*il fondo di cui all'articolo 209 è incrementato di 209,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,44 milioni di euro per l'anno 2028, di 9,74 milioni per l'anno 2029, di 18,64 milioni di euro per l'anno 2030, di 104,14 milioni di euro per l'anno 2031 e di 50,1 milioni di euro per l'anno 2032 e ridotto di ~~37,38~~ 37,78 milioni di euro per l'anno 2033.*

### **Emendamento 21.086**

E' necessaria la seguente formulazione:

*All'art. 21-bis aggiungere il seguente comma:*

Art. 21-bis.

*(Monitoraggio della produzione cerealicola e dell'acquisto di cereali e sfarinati a base di cereali)*

.....

*5. All'attuazione del presente articolo il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.*

### **Emendamento 12.34**

La relazione tecnica del Dipartimento finanze stima i seguenti effetti finanziari differenziali derivanti dall'emendamento:

	2021	2022	2023	dal 2024 al 2031	2032	2033
<b>Totale</b>	<b>6,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>-33,2</b>	<b>-28,3</b>	<b>21,3</b>	<b>0,0</b>

Pertanto occorre modificare il “conseguentemente” come riportato di seguito:

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «anno 2021» inserire le seguenti: , le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «16.000 euro».*

*Conseguentemente:*

*il fondo di cui all'articolo 209 è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2021 e di **21,3 milioni di euro per il 2032** ed è ridotto di 34 milioni di euro per l'anno 2022, 33,2 milioni di euro per l'anno 2023, 28,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031 e di **21,3 milioni di euro per il 2032.***

#### **Emendamento 35.046**

Prevede che la compensazione tra crediti e debiti commerciali tra contribuenti residenti o stabiliti e risultanti da fatture elettroniche possa essere effettuata anche tramite una piattaforma telematica, a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate.

Gli oneri sono posti pari a 10 milioni di euro per l'anno per la realizzazione della piattaforma.

**Occorre una relazione tecnica dell’Agenzia delle entrate** che attesti la congruità della quantificazione dell’onere per la realizzazione della piattaforma ed attesti che agli oneri di funzionamento, che sarebbero a decorrere dal 2021 e non sono previsti nella proposta, possa fare fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente. La medesima Agenzia deve attestare l’effettiva realizzabilità della proposta e verificare se la definizione di “contribuenti residenti o stabiliti” sia congrua.

Relativamente a tale definizione, al fine di escludere oneri per la finanza pubblica derivanti dalle compensazioni, **la proposta deve essere formulata al fine di chiarire che detta compensazione non riguarda anche i debiti e crediti verso le pubbliche amministrazioni, ma solo rapporti tra soggetti privati.**

**In mancanza di tali elementi la proposta non può avere ulteriore corso.**

A seguire una possibile riformulazione del comma 1 che risolve in parte le criticità sopra riportate:

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

Art. 35-bis.

*(Compensazioni multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

*«3-bis. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti, **ad esclusione delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,** e risultanti da fatture*

elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi della Sezione III, Capo IV, Titolo I, del Libro Quarto del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».

2. L'individuazione delle modalità attuative e delle condizioni di servizio di cui al comma 1 è demandata a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

3. Ai fini dall'adeguamento della piattaforma di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni per l'anno 2021.

*Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2021.*

#### **Emendamento 35.067**

La disposizione appare priva di copertura finanziaria nella parte in cui estende l'operatività di tutto l'articolo 13 (non limitandosi al comma 1, lettera m) alle specifiche categorie di beneficiari da essa indicati, aprendo peraltro al rischio di possibili contenziosi da parte di altre categorie di potenziali beneficiari che risulterebbero ingiustificatamente discriminate.

Per tali motivi, si propone di integrare la formulazione nei termini seguenti:

*Art. 35-bis.*

*(Fondo di garanzia in favore delle società finanziarie e di assicurazione)*

1. Le società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e le società disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, identificate dal codice ATECO K 66.21.00, accedono fino al 30 giugno 2021 ai benefici previsti dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 13, **comma 1, lettera m)** del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Si evidenzia comunque che il Dipartimento del tesoro ha espresso parere contrario in quanto la proposta rappresenta un'inutile duplicazione delle previsioni di cui all'articolo 56, DL n. 18/2020 e dell'art. 13, comma 1, lettera m), DL n. 23/2020 che già ammette al beneficio di cui alla lettera m) i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO.

#### **Emendamento 35.28**

Si rende necessaria una riformulazione del comma 1 dell'art. 1-bis.1 al fine di disinnescare possibili profili di incompatibilità della previsione con il quadro di regolazione, ordinario e derogatorio (il Temporary Framework) in materia di aiuti di Stato sotto forma di garanzie.



Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Dopo l'articolo 1-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.1 - (Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni) - ~~1. A decorrere dal 1° marzo 2021, le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019, possono richiedere di accedere alle garanzie di cui all'articolo 1, che sono concesse a titolo gratuito fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento e per un importo massimo garantito fino a cinque milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Alle garanzie concesse in conformità al presente comma non si applicano le condizioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere i), l), m) e n-bis). Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1, i benefici accordati ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del medesimo paragrafo 3.1.~~

*1. Dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, SACE S.p.A. rilascia le garanzie di cui all'articolo 1, alle medesime condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c) e per i medesimi importi massimi garantiti ivi previsti, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. Alle garanzie di cui al presente comma non si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), comma 7 e comma 8) e si provvede ai sensi della procedura semplificata di cui al comma 6 del citato articolo 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1, i benefici accordati ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del medesimo paragrafo 3.1.»*

#### Emendamenti 44.035, \*44.07, \*44.04., \*44.01

La relazione tecnica del Dipartimento finanze stima i seguenti effetti finanziari differenziali derivanti dall'emendamento:

	2021	2022	2023
<b>Totale</b>	<b>-3,0</b>	<b>-4,2</b>	<b>-3,7</b>

Pertanto si rende necessario allineare la copertura al predetto come di seguito indicato:

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

~~2021: 5.000.000;~~

~~2022: 5.000.000;~~

~~2023: 5.000.000.~~

2021: - 3.000.000

2022: - 4.200.000

2023: - 3.700.000;

**Emendamento 52.012** – Sulla base di RT del Ministero del lavoro va stralciato il comma 3 in quanto privo di copertura. L'emendamento, al comma 3, prevede la proroga dei contratti a tempo determinato stipulati dalla sola regione Calabria, fino al 31.03.2021, comportando oneri che risultano pari a 7,5 milioni di euro. Al riguardo, si fa presente che non risulta possibile coprire tali oneri a valere sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del Decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in quanto lo stesso non presenta la necessaria disponibilità finanziaria.

### **Emendamento 52.023**

E' necessaria la modifica seguente al fine di evitare oneri non quantificati e non coperti.

Art. 52-bis.

*(Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili)*

1. All'articolo 1, comma 495, legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto il seguente periodo:  
«I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 21 e dell'articolo 9, comma 25, punto b) del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici a quella data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2021 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, e al piano di fabbisogno del personale *e ai vincoli assunzionali* previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui all'articolo 1, comma 497, primo periodo, legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

### **Emendamento 62.19**

È necessaria la seguente riformulazione in quanto l'emendamento comporta allo stato ulteriori oneri non coperti.

Art. 62

*(Contratto di espansione interprofessionale)*

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a 500 unità, e, limitatamente agli effetti di cui al comma 5-bis a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi»;



c) il comma 5 è sostituito dal seguente dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«**5-bis** Per i lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa. Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all'atto dell'indicazione del numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera a) del comma 2, si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del presente comma, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al precedente capoverso, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore. Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fidejussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per l'anno 2022, 40,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 3,7 milioni di euro per l'anno 2024. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze;

d) al comma 6 le parole “comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “commi 5 e 5-bis”;

e) al comma 7, le parole “comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “commi 5 e 5-bis” e le parole: «e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno 2021 e di 102 milioni di euro per l'anno 2022».

**75.020** – Al comma 2 dopo le parole “sono disciplinate” inserire le parole “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

### **Emendamento 80.034**

*Trattamento IVA per cessioni di vaccini COVID-19 e kit diagnostici.* L'emendamento comporta oneri privi di copertura derivanti da una perdita di gettito IVA valutabile in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Si propone la seguente riformulazione della copertura insieme alla riformulazione del comma 1 come segnalata anche dal Dipartimento delle finanze:

*Dopo l'articolo 80, è aggiunto il seguente:*

Art. 80-bis

*(Trattamento IVA per cessioni di vaccini COVID-19 e kit diagnostici)*

1. In deroga all'articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano ***i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio e ad altra normativa dell'Unione applicabile i requisiti indicati nel regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, o del Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio e da altra normativa dell'Unione applicabile*** e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2022.
2. In deroga al numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal 20 dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2022..

***Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.***

### **Emendamento 80.036**

Al **comma 8** è necessario il richiamo al CCNNL corretto riferito al Comparto sanità.

Con riferimento alla formulazione del **comma 15** e ai possibili effetti onerosi non coperti che potrebbero derivare dalla stipula di nuovi e specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie ai fini della somministrazione dei vaccini da parte delle farmacie e dalla eventuale messa a disposizione delle Asl di personale, è necessaria, stante la mancata indicazione di specifica copertura, la seguente riformulazione in assenza della quale il predetto comma va stralciato.

.....

8. Qualora il numero dei professionisti sanitari di cui ai commi 3 e 6 non risulti sufficiente a soddisfare le esigenze di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 in tutto il territorio nazionale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 11, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità – triennio 2016-2018 , di cui all'accordo 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui



all'articolo 6, comma 1, lettera d), *del CCNL triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'accordo del 21 maggio 2018 del medesimo contratto*, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 1 a 11, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività.

.....

15. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, ~~eventualmente anche a seguito della fornitura da parte delle aziende sanitarie locali, subordinatamente alla stipula, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo~~ di specifici accordi ~~stipulati~~ con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale.

### Emendamento 82.2

L'emendamento comporta oneri, come risulta dalla relazione tecnica del Dipartimento delle finanze valutati in 3,08 milioni di euro per ciascuno degli anni pertanto è necessari, alla fine dell'emendamento, la seguente integrazione:

*Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 3,08 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023.*

### Emendamento 89.029

La copertura dell'emendamento va corretto. Il credito d'imposta, proveniente dalle donazioni per borse di studio, rappresenta un onere di natura corrente. La copertura va reperita sulla tabella A del Ministero dell'università.

*Conseguentemente alla Tabella ~~B~~ A, voce Ministero dell'Università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni*

2022: -500.000

2023: -500.000

### Emendamento 90.47, 90.42

In ordine all'emendamento approvato si segnala quanto segue, tenuto conto che le risorse individuate non sono sufficienti alla copertura dell'onere:

:

- comma 1-bis si evidenzia che trattandosi di disposizioni legislative concernenti il pubblico impiego ed in particolare, di misure per la stabilizzazione del personale, da esse deriva un onere a regime per il quale è richiesta idonea copertura finanziaria, oltre ad un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate al comparto di riferimento; di contro, la proposta emendativa in esame prevede l'incremento del FOE per il solo anno 2021.

- comma 1-ter: si rappresenta che la disposizione risulta già approvata con l'emendamento **96.65-96.57**;

- comma 1-septies: comporta oneri per il 2022 e 2023, pari a 0,5 milioni di euro annui, privi della necessaria copertura finanziaria.

Pertanto, ai fini dell'ulteriore corso è necessaria la seguente riformulazione:

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

**1-bis.** Al fine di sostenere la competitività del sistema della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e ~~sono impiegate esclusivamente per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse alle attività dei ricercatori stabilizzati.~~

~~1-ter.~~ ~~Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti disabili di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono incrementati di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti disabili iscritti presso le stesse istituzioni, prevedendo anche l'inserimento di una figura di tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato.~~

~~1-quater.ter.~~ L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021, di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

~~1-quinquies. quater.~~ Al fine di consentire la pubblicazione e la distribuzione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese è autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2021 a favore della Fondazione Centro studi investimenti sociali – CENSIS.

~~1-sexies. quinquies.~~ All'articolo 1, comma 381, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «750.000 euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti «e di 500.000 euro per l'anno 2021».

~~1-septies. sexies.~~ Al fine di accelerare e di riqualificare la spesa per investimenti attraverso azioni di supporto tecnico alle amministrazioni comunali, le risorse di cui all'articolo 57, comma 2-novies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono incrementate di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 in favore della Fondazione IFEL – Istituto per la finanza e l'economia locale, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

~~1-octies. septies.~~ Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile delle aree interne e marginali italiane, con particolare riguardo alle aree montane, e di contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale e di equi rapporti sociali tra tutti i residenti nel territorio nazionale, l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani supporta gli enti locali, compresi in tali aree, con attività di studi, ricerche e formazione anche ai fini

dell'accesso ai fondi europei. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 in favore dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.

*Conseguentemente:*

*il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 25 milioni di euro per l'anno 2021;*

*il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di ~~3,8~~ 2,8 milioni di euro per l'anno 2021, di ~~3,0~~ 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di ~~4,0~~ 3,5 milioni per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*

#### **Emendamento 96.043. NF**

L'emendamento è suscettibile di comportare oneri. Pertanto, è necessaria riformulazione.

Art. 96-bis.

*(Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'UNESCO)*

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate e allo scopo di razionalizzare gli interventi e le attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'UNESCO. A tale fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. ***Ai componenti dell'Osservatorio non spettano indennità, compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese. Alle eventuali spese di funzionamento del predetto Osservatorio si provvede nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente.***

#### **Emendamento 101.014.**

E' necessaria la seguente riformulazione

*Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:*

Art. 101-bis.

*(Bonus TV 4.0)*

1. allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie dvb-t2 e favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo in ottica di tutela ambientale e di economia circolare di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ~~che~~ ***decorrere dall'annualità 2021*** il contributo di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva. per l'esercizio finanziario 2021 le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate ***per un importo di 100 milioni di euro che costituisce limite di spesa.***

#### **Emendamento 125.8**

Al fine di evitare il rischio che la determinazione dei costi derivanti dalla condizione di insularità della Regione Siciliana possa determinare maggiori oneri allo Stato non quantificabili e privi di copertura finanziaria, si rappresenta la necessità di riformulare il comma 2-bis.

2-bis. Entro il 30 giugno 2021, in attuazione del principio di leale collaborazione, la Commissione paritetica per l'attuazione dello statuto della regione Siciliana **determina**, avvalendosi degli studi e delle analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalla medesima regione, elabora stime economiche e finanziarie sulla condizione di insularità della Regione.

### **Emendamento 128.06**

Il comma 1 comporta oneri su indebitamento netto e fabbisogno non compensati per 88 milioni di euro per l'anno 2021.

Inoltre, al comma 7 deve essere eliminata la previsione della riassegnazione delle somme oggetto di restituzione, in quanto comporta oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto sull'anno 2022, in considerazione del versamento all'entrata nel dicembre 2021.

Pertanto l'emendamento deve essere riformulato per i commi 1 e 7 come segue:

*Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:*

Art. 128-bis.

*(Misure a sostegno del settore aeroportuale)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 54, comma 2, della presente legge, richiesti dalle imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. ***Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 88,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.***

...

7. Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 315 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 2, lettera a) che ne facciano richiesta, nonché un importo non superiore a 35 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 2, lettera b) che ne facciano richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato ~~per la successiva riassegnazione al fondo di cui al comma 2~~, in caso di mancato perfezionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 novembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.

*Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 500 milioni di euro.*



**130.094 Messa in sicurezza SS4 Salaria.** Poiché inoltre non risulta che agli interventi sulla SS Salaria tra il km 56 e il km 64 siano state assegnate risorse derivanti dal fondo di cui all'art. 1, c. 95 della legge n. 145/2018, si rende comunque **necessaria la riformulazione** del comma 2 nei seguenti termini:

*2. Nelle more dell'adeguamento a quattro corsie della piattaforma stradale e di messa in sicurezza della S.S. 4 Via Salaria per i chilometri compresi tra il chilometro 56 e il chilometro 64, ANAS s.p.a. è autorizzata ad effettuare gli interventi urgenti di messa in sicurezza del tratto compreso tra il chilometro 58 e il chilometro 62, per l'importo di euro 2 milioni per l'anno 2021, utilizzando, a tal fine, le risorse già destinate, nell'ambito del Contratto di programma, alla realizzazione del piano di potenziamento e riqualificazione della S.S. 4 Via Salaria tra il chilometro 56 e il chilometro 64..*

#### **Emendamento 130.15**

L'emendamento comporta oneri privi di copertura. È necessaria la seguente riformulazione:

*1-bis. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «entro il 29 dicembre 2020 e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 è effettuato entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2021 e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 è effettuato per il 50 per cento entro il 30 giugno 2021 e per il restante 50 per cento entro il 30 aprile 2022». **Ai relativi oneri pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il presente comma entra in vigore il giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge.***

#### **143.021 (Comuni sardi colpiti da alluvione 28 novembre 2020)**

Ai fini dell'ulteriore corso, necessaria la seguente riformulazione in quanto non può essere il MEF a stabilire i requisiti di accesso e il riparto tra gli enti danneggiati, essendo specifica competenza della Protezione civile.

*1. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 28 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Sardegna, **per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020** sono concessi, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.*

*2. **Con ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile, di concerto con il** ~~Con decreto~~ **del** ~~Ministro dell'economia e delle finanze,~~ **da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il presidente della regione Sardegna,** sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma 1.*

#### **Emendamento 147.012 NF**

L'emendamento non prevede la copertura integrale delle nuove spese di personale cui i comuni devono fare fronte per effetto delle nuove assunzioni, ma dispone unicamente l'erogazione di un contributo annuo forfettario standard (40.000 euro o 20.000 euro per unità) con la conseguente non

certezza della integrale copertura di tale spesa e conseguenti nuovi oneri di natura strutturale e permanente posti a carico dei comuni che determinano ulteriori criticità per il conseguimento degli equilibri di bilancio cui gli enti sono tenuti.

Inoltre, per quanto attiene le assunzioni di personale a tempo determinato, che risulterebbero essere previste atteso il richiamo alla deroga ai limiti finanziari previsti dall'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, l'emendamento non indica né il numero di unità da reclutare né la durata di tali rapporti a termine, con ciò determinando ulteriori criticità finanziaria a carico degli enti stessi.

Inoltre, si fa presente che tale richiesta di assunzioni a tempo determinato, nel creare nuovo precariato si pone in netta controtendenza anche con il recente monito della Commissione europea di preannunciata attivazione *di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia in materia di precariato delle amministrazioni pubbliche. La proposta emendativa in materia di facoltà assunzionali deroga ai nuovi principi introdotti per i comuni dal legislatore con l'articolo 33, comma 2, del decreto legge n. 34/2019, basati sulla sostenibilità finanziaria a regime della spesa di personale.*

*Per quanto sopra è necessaria la riformulazione del comma 5 come segue:*

5. Per le finalità di cui al comma 1, a valere sulle risorse di cui al comma 3 e nel limite delle stesse *e dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34*, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

#### **Emendamento 148.06**

Riformulare come segue

#### **Art. 148-bis.**

**(Contributo a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana)**

1. Il contributo di 80 milioni di euro riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aumentato a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. *L'incremento del contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione alle risorse assegnate a ciascun ente sulla base della tabella riportata nel citato comma 875 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019. Il contributo, unitamente a quello originario, è versato dall'anno 2021 dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario accerta in entrata la somma relativa al contributo attribuito e impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al lordo dell'importo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. ~~Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione al concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2019, dei contributi ricevuti dalla Regione siciliana a valere sulla somma complessiva di 70 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 885, della legge 30 dicembre 2018,~~*



~~n. 145, nonché degli importi non più dovuti di cui all'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il contributo di cui al secondo periodo è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal terzo periodo, ciascun ente beneficiario non iscrive nell'entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive nella spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi. A decorrere dall'anno 2022 ciascun ente beneficiario accerta nell'entrata le somme relative ai contributi attribuiti e impegna nella spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al lordo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.~~

### 152.5 (Servizio di trasporto passeggeri)

La disposizione prevede al comma 1-ter ulteriori funzioni agli ausiliari del traffico e personale ispettivo aziende di trasporto. Occorre che la disposizione venga integrata alla fine dal seguente inciso: ***“Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”***.

#### Emendamento 159.71 NF

È necessaria la seguente formulazione:

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, la **vigente** dotazione organica del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è aumentata di ~~complessive~~ 100 unità di personale ~~amministrativo non dirigenziale~~ appartenente all'Area III. ~~con la qualifica di funzionario giuridico pedagogico. All'individuazione delle figure professionali si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.~~

7-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 7-bis, ~~Per la copertura della dotazione organica dell'amministrazione penitenziaria, come rideterminata ai sensi del comma 5-bis,~~ il Ministero della giustizia, **in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali**, è autorizzato, nel triennio 2021-2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere **con contratto di lavoro subordinato** a tempo indeterminato un ~~corrispondente~~ contingente di personale **pari a 100 unità da inquadrare nell'Area terza, fascia retributiva F1 del Comparto Funzioni Centrali. non dirigenziale in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.**

7-quater. Per l'attuazione delle disposizioni **di cui ai dei** commi 7-bis e 7-ter è autorizzata la spesa ~~nel limite~~ di **1.167.216 1.137.586** euro per l'anno 2021 e di **4.668.861 4.550.342** euro annui a decorrere dall'anno 2022. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali ~~necessarie all'attuazione dei medesimi commi 7-bis e 7-ter~~ è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di euro **2.167.216 2.137.586** per l'anno 2021 e di euro **4.668.861 4.550.342** a decorrere dall'anno 2022.

#### EMENDAMENTO 159.73



Necessaria la seguente riformulazione del comma 8-quater per la copertura degli oneri recati dall'emendamento:

*8-quater.* In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla *performance* ed alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del *welfare* integrativo.

*Per i ministeri le predette somme sono conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 44,53 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.*

#### **Emendamento 160.05**

Ai sensi del richiamato articolo 52, comma 3, del DPR 164/2002, l'indennità di comando viene corrisposta "... per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all'articolo 10 della legge sulle indennità operative, ...", mediante l'individuazione "... dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.". In tale contesto normativo, l'individuazione delle figure la cui responsabilità è valutata corrispondente a quella del comando di unità navali ai sensi dell'articolo 10 della legge sulle indennità operative, deve avvenire in modo uniforme per tutte le amministrazioni coinvolte, appartenenti al comparto sicurezza difesa.

Per quanto sopra, ai sensi della richiamata normativa contrattuale, l'effetto dell'emendamento in esame (estensione delle figure corrispondenti) deve essere valutato, con relativa quantificazione degli oneri, anche per le analoghe figure di comandanti di stazione delle predette amministrazioni. Infatti, la eventuale estensione dovrà avvenire successivamente all'entrata in vigore della proposta in esame, mediante conseguente atto amministrativo. Si esprime pertanto parere contrario, in quanto la disposizione comporta oneri non quantificati e non coperti. È quindi **necessaria la seguente riformulazione:**

*Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:*

Art. 160-bis.

~~1. Al fine di garantire la corresponsione dell'indennità di comando di cui all'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a tutto il personale dell'Arma dei carabinieri, impiegato in incarichi di comando di tenenze e stazioni dell'organizzazione~~



~~territoriale, a decorrere dal 2021, le rispettive risorse necessarie sono incrementate di euro 7,6 milioni.~~

A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono incrementate di 7,6 milioni di euro, al fine di riconoscere l'indennità di cui all'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, con le modalità ivi previste, al personale incaricato di comando di stazioni dell'organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri, nel limite di spesa complessivo di 7,6 milioni annui decorrere dal 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ~~pari a 7,6 milioni di euro valutati in 7,6 milioni di euro~~ a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### **Emendamento 165.63**

Prevede che il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire procedure selettive, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione in deroga implicita alle procedure autorizzatorie. Le graduatorie sono integrate ogni due anni a seguito di nuova procedura. La norma determina oneri. Le graduatorie sono biennialmente alimentate in misura non coerente con le facoltà assunzionali autorizzate, determinando oneri non coperti e creando aspettative da parte degli idonei con conseguenti richieste onerose e verosimili contenziosi da controinteressati.

Si ritiene necessaria pertanto la seguente riformulazione del comma 18-decies evidenziando comunque che sarebbe opportuno eliminare anche il comma 18- undecies al fine di evitare meccanismi conflittuali fra i presenti in graduatoria.

*18-decies.* Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire procedure selettive, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito ai sensi della normativa vigente, nei limiti assunzionali di cui *all'articolo 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997 n.449 al comma 18-novies.* La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei Paesi ove è stato conseguito e al loro riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono disciplinati il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l'aggiornamento delle graduatorie. Il decreto fissa altresì il contributo di segreteria, in maniera tale da coprire integralmente la spesa di organizzazione ed espletamento della procedura.

### **Emendamento 165.7**

Con riferimento alla lettera a) è necessario, al fine di evitare dubbi interpretativi con relativo oneroso contenzioso, che l'ultimo periodo del comma 5-septies sia coordinato con l'ultimo periodo del comma 5-sexies dell'art.58 del DL 69/2013. Necessaria la seguente integrazione:

*dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis. All'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, **al comma 5-sexies è soppresso il decimo periodo e**, dopo il comma 5-sexies, è aggiunto il seguente:*

### **Emendamento 181.9**

L'emendamento riporta erroneamente parte della copertura utilizzata per l'emendamento 63.033 approvato temporalmente precedentemente a questo emendamento. E' necessaria la seguente riformulazione del "Conseguentemente" al fine di superare la criticità:

*Conseguentemente:*

~~il fondo di cui all'articolo 207 della presente legge è ridotto di 68.489.928 euro per l'anno 2021;~~

*il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di **14 11.160.800 milioni di euro** a decorrere dall'anno 2021;*

~~alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:~~

~~2021: 0;~~

~~2022: 10.000.000;~~

~~2023: 10.000.000.~~

### **Emendamento 190.014**

L'emendamento, approvato in Commissione e che non sembra essere stato inserito nel testo 2790-bis-A, va riformulato come segue:

Art. 190-bis.

*(Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile)*

1. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili, ~~ai privati~~ **alle persone fisiche** nonché ai soggetti esercenti attività ~~di somministrazione di cibi e bevande nonché~~ attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1° gennaio 2021 **al 31 dicembre 2022**, spetta un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute **per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti**, fino ad un ammontare complessivo **delle stesse** non superiore, **per le persone fisiche non esercenti attività economica**, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare ~~e esercizio commerciale ed e~~, **per gli altri soggetti**, a 5.000 euro, **per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E 290, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.**

2. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2021 e 2022. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della **presente** legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

3. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico.

*Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.*

#### **EMENDAMENTO 201.056**

Riformulare aggiungendo in fine i seguenti periodi:

**Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 della presente legge è incrementato di 30,8 milioni di euro per l'anno 2021**

**Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge è incrementato di 38,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 46,8 milioni di euro per l'anno 2023 e 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023**

#### **EMENDAMENTO 201.057**

Riformulare come segue:

#### Art. 201-bis

1. Al comma 3 dell'articolo 39-terdecies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «ad accisa in misura pari al venticinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ad accisa in misura pari al trenta per cento dal 1° gennaio 2021, al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023».

**Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 della presente legge è incrementato di 46 milioni di euro per l'anno 2021**

**Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge è incrementato di 92 milioni di euro per l'anno 2022 e 138 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023**

#### **Emendamento 218.02**

1. Ai fini della copertura è necessario eliminare il comma 3 non essendo sufficiente la sola compensazione su fabbisogno e indebitamento netto.

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2021*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2022: - 3.500.000

2023: - 3.500.000



## RIFORMULAZIONI NECESSARIE PER ALLINEAMENTO TRA COPERTURA E ONERE

### Emendamento 13.015

Nel premettere che è stato approvato l'emendamento **119.039** a favore dell'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e le proposte andrebbero portate a sistema, si rappresenta che la disposizione in esame - pur prevedendo il riconoscimento del contributo nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e fino ad esaurimento delle risorse, e un decreto MISE/MEF con il quale vengono definite le modalità di erogazione del contributo anche al fine del rispetto del limite di spesa - sembra attribuire un diritto soggettivo al pagamento del 40% delle spese sostenute per l'acquisto di veicoli nuovi elettrici rimaste a carico dell'acquirente prevedendo al comma 4 la possibilità di scostamenti e autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora siano in procinto di verificarsi tali scostamenti, di apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Il comma 4 deve essere espunto. Inoltre, deve essere modificata la copertura in quanto sul fondo di cui all'articolo 207 non sussistono le necessarie disponibilità

Si propone pertanto la seguente riformulazione che utilizza le residue disponibilità del fondo di cui all'articolo 207 azzerandolo e per la restante parte prevede la riduzione del fondo di cui all'articolo 209:

Art. 13-bis.

*(Contributo alle famiglie per l'acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica).*

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'erogazione del contributo anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

4. ~~Qualora si verificchino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.~~

*Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 207 di 19.236.772 euro per l'anno 2021.*

*Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 763.228 euro per l'anno 2021.*

79.20- Eliminare le parole “, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate,”. In assenza di tale modifica la disposizione risulta inattuabile.

### Emendamento 81.2

Si segnala un refuso, al comma 1 sostituire “8,5” con “7,85”

### Emendamento 126.30

Al fine di evitare oneri non coperti è necessario riformulare come segue:

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

5-bis. Per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile possono, sulla base della

ricognizione e del riparto di cui al comma 5-*terquater*, e nel limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi, ~~in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 6, 6-bis e 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contratti di cui al presente comma sono destinati al supporto tecnico per il rispetto delle tempistiche previste per gli interventi, alla verifica da parte dei Commissari delegati dell'andamento dei progetti nonché alla messa a terra degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico.~~

5-*ter*. Per le finalità di cui al comma 5-*bis*, i soggetti ivi indicati inviano i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo dell'importo di cui al comma 5-*quinqües*. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

5-*quater*. Per l'individuazione del personale di cui al comma 5-*bis*, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che è automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

~~5-*quinqües*. Per l'attuazione dei commi da 5-*bis* a 5-*quater* è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2021, da iscrivere in un apposito fondo da ripartire istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 5-*quinqües*. Per l'attuazione dei commi da 5-*bis* a 5-*quater* è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021.~~

### Emendamento 209.2

Riformulazione necessaria:

*Al comma 1, sostituire le parole da: 800 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 799,7 799,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 499,7 499,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.*

## ALTRE RIFORMULAZIONI E SEGNALAZIONI

### Emendamento 5.026

modifica necessaria

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis

5. Al fine di garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di *professionalità professionisti esperti in psicologia psicologiche esperte di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354*, per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

6. Per le finalità di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

### **Emendamento 21.63.**

Necessario riformulare come segue:

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è concesso, per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della legge 27 luglio 1999, n. 268, per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi di cui al presente periodo, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni. ***Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.*** Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

### **Emendamento 26.042**

Riformulare come segue:

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

Art. 26-*bis*.

*(Misure a sostegno dell'industria tessile)*

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ***di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*** da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.

### **Emendamento 33.9**

Riformulare come segue:

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Al fine di migliorare le competenze legate all'economia della conoscenza di cui al comma 1 è istituito, **nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per il successivo**



**trasferimento al bilancio autonomo della**~~presso la~~ Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a migliorare le capacità professionali degli operatori del settore e a rinforzare l'attenzione degli stessi sulle tematiche della sostenibilità ambientale. Il fondo è ripartito tra le regioni di cui al comma 1 ed è vincolato all'organizzazione di corsi di formazione turistica esperienziale riferiti ad ambiti della filiera del turismo da parte dei soggetti individuati dal medesimo comma 1, in ragione della vocazione turistica del proprio territorio. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono individuati le modalità di accesso al fondo, i criteri per la ripartizione delle risorse e l'ammontare del contributo concedibile.

#### Emendamento 34.2

Riformulare come segue:

4-ter. Con decreto del **Ministro dello sviluppo economico** ~~Ministro dell'economia e delle finanze~~, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ~~Ministro dello sviluppo economico~~, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, gli importi e le modalità di erogazione del fondo di cui al comma 4-bis.

*Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2021.*

#### Emendamento 56.08

Riformulare come segue:

Art. 56-bis.

*(Fondo per il finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia)*

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite tra le regioni, secondo criteri e modalità fissati dallo stesso decreto ~~anche al fine di rispettare il limite di spesa massima di cui al medesimo comma 1.~~

#### Emendamento 59.027

Riformulare come segue:

*Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:*

Art. 59-bis.

(Care leavers)

1. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui ~~all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147,~~ è integrato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Lo stanziamento di cui al primo periodo è riservato, in via sperimentale per interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita

verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d'età.

### **Emendamento 71.06**

Modifica necessaria:

1. Al fine di potenziare le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità, ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione e in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 1, paragrafo 1, lettere *a)* ed *e)*, 7, paragrafo 3, 8 e 9 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di sostenere tali attività, colpite dagli effetti negativi delle misure di contrasto all'epidemia di COVID-19, è istituito, **nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della** ~~Presidenza del Consiglio dei ministri~~, un fondo destinato al sostegno delle spese di funzionamento e gestione delle associazioni di cui al comma 2.

2. Sono destinatarie delle risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo le associazioni del Terzo settore, come definite ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che:

*a)* rechino nello statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni di genere con un approccio laico e femminista;

*b)* svolgano la propria attività da almeno tre anni e presentino un *curriculum* che contenga attività documentate in attuazione delle finalità di cui alla lettera *a)* del presente comma.

3. Le amministrazioni competenti concedono l'utilizzo collettivo di beni immobili appartenenti al patrimonio pubblico in comodato d'uso gratuito alle associazioni di cui al comma 2 che gestiscono luoghi fisici di incontro, relazione e libera costruzione della cittadinanza, fruibili per tutte le donne e in cui si svolgono attività di promozione di attività socio-aggregative, autoimprenditoriali per l'autonomia in uscita dalla violenza e culturali dedicate alle questioni di genere e di erogazione di servizi gratuiti alla comunità di riferimento.

4. Il fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

5. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro il mese di marzo di ogni anno, sono disciplinati modalità e criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 4.

### **Emendamento 79.02**

Modifica necessaria:

1. Al fine di migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia e in considerazione della carenza di bombole di ossigeno durante le fasi acute dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un fondo con una dotazione di** Fondo ~~per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di~~ 5 milioni di euro per l'anno 2021. Lo stanziamento di cui al primo periodo è destinato, nei limiti dello stesso, al supporto di interventi di installazione di impianti per la

produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno ai reparti e di implementazione delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovraossigenata e la gestione dell'eventuale rischio di incendio, secondo le norme della produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea ufficiale di cui al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538.

2. Con decreto del Ministro **della salute di concerto con il Ministro** dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

#### **Emendamento 86.14**

Riformulare come segue:

#### ART. 86

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

11-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2021 sui pertinenti capitoli **di cui 29.095.500 milioni sul del** Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 **e 904.500 euro sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13 legge 10 marzo 2000, n. 62.**

#### **Emendamento 89.022**

Riformulare come segue:

#### Art. 89-bis.

*(Misure urgenti per la salvaguardia delle sedi di conservatori musicali)*

1. Al fine di provvedere alla copertura delle spese per interventi strutturali e di messa in sicurezza, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici di particolare valore storico-artistico che non sono di proprietà dello Stato e che ospitano conservatori musicali, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro, **per l'anno 2021**. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al precedente periodo.

#### **Emendamento 105.15**

Riformulare come segue:

*All'articolo 105, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:*

2-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, considerate le iniziative ed attività di singole pubbliche amministrazioni che comportano un incremento significativo del numero medio di accessi al secondo al sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), per assicurare la sostenibilità tecnico ed economica del Sistema Pubblico per la Gestione delle Identità Digitali (SPID), in deroga a quanto previsto dal comma 2-decies dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è corrisposta ai gestori dell'identità digitale una indennità di architettura e di gestione operativa del sistema nel limite massimo di spesa di 1 milione



di euro per l'anno 2021. *A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono previste le misure di compensazione, nel limite *annuale* di spesa indicato, ~~al fine di assicurare da attribuire ai predetti gestori gli importi dovuti a valere su eventuali risparmi di spesa resi disponibili per gli anni successivi;~~ sono, altresì, previsti i criteri di attribuzione *delle predette misure dell'indennità ai gestori dell'identità digitale basati* sulla base di principi di proporzionalità rispetto al numero di identità digitali gestite da ciascuno dei gestori e, infine, a scopo statistico, i criteri di comunicazione all'Agenzia per l'Italia digitale da parte delle singole pubbliche amministrazioni del numero di accessi annui ai servizi tramite il sistema di identità digitale.

#### **Emendamento 119.039**

Refuso al comma 3, che si evidenzia in giallo:

*3. I contributi di cui al comma 2 sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 14 n. 145.*

#### **126.04 (buoni veicoli revisione)**

Pur considerando l'esiguità del contributo previsto per i veicoli che effettuano la revisione, è necessario che il limite di spesa previsto dalla norma, venga declinato nel decreto MIT/MEF. Di seguito la modifica al comma 2:

*2. A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 1, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma, è riconosciuto un buono, denominato « buono veicoli sicuri », ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono è pari 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, de-finisce le modalità di attuazione del presente comma, **anche ai fini del rispetto del limite di spesa.***

#### **Emendamento 133.033**

Riformulare come segue:

Art. 133-bis.

*(Ristoro a favore delle città portuali)*

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, *previa intesa in*

*Conferenza Stato città ed autonomie locali*, individua i criteri le modalità di riparto del Fondo in ragione della riduzione del numero dei passeggeri *registrata nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 come comunicata dalle Autorità portuali interessate*.

#### **Emendamento 143.019**

Modificare come segue:

Art. 143-bis.

*(Fondo di investimento per la costruzione di rifugi **Fondo per interventi per la messa a norma, la progettazione e la costruzione di rifugi per cani randagi**)*

1. Nello stato di previsione del Mini-sterio dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario ai sensi degli articoli 242, 243- bis e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato al finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi di cui al medesimo comma 1 o alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza *Stato-città ed autonomie locali unificata di cui al decreto legisla-tivo 28 agosto 1997, n. 281*, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, da effettuare previa istanza degli enti interessati.

#### **Emendamento 143.021**

Modifica necessaria:

1. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 28 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Sardegna, **è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, per concedere ~~sono concessi~~**, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il presidente della regione Sardegna, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma 1.

#### **Emendamento 154.3**

Riformulare come segue:

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. Al fine di assicurare i necessari trasferimenti ai piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il fondo è destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia *e della città metropolitana*. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo tra gli enti locali beneficiari, *in proporzione alla differenza rispetto alla predetta media di fascia di appartenenza demografica da valutare in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese*.

### **Emendamento 154.35**

Riformulare come segue i commi 10-ter, 10-quinquies e 10-duodecies:

#### **Art. 154.**

#### **(Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali)**

.....

10-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, non riescono a fare fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, nonché a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi, possono chiedere, con deliberazione della giunta, a decorrere dal 1° febbraio 2021 fino al 31 marzo 2021, alla Cassa depositi e prestiti Spa, l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nell'addendum alla Convenzione di cui al comma 10-quater, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente *di cui all'articolo 115 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio, 2020, n. 77, che a tal fine sono conservate nel conto residui*.

10-quater. Per l'attuazione del comma 10-ter, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2021, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10-quinquies. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 10-ter non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni né per i relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti di spese per le quali nel bilancio regionale è già prevista un'adeguata copertura per costi già iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sono concesse in deroga alle disposizioni dell'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis dell'allegato 4/2 annesso al citato decreto legislativo n. 118 del 2011. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti sanitari in disavanzo di amministrazione.

10-*quinquiessexies* La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 10-ter, sottoscritta dal rappresentante legale della regione o della provincia autonoma, è corredata dei seguenti documenti:

a) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l'elenco dei debiti sanitari commerciali dell'ente da pagare con l'anticipazione, individuati ai sensi del comma 10-ter, redatto utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7,



comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

b) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l'elenco dei debiti non commerciali, dovuti per obblighi fiscali, contributivi e assicurativi dell'ente sanitario, da pagare con l'anticipazione.

10-septies. L'anticipazione è concessa entro il 15 maggio 2021, in misura proporzionale alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il rimborso della spesa per interessi predisposte dalle regioni. Eventuali risorse non richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali non soddisfatte. Alla relativa erogazione si provvede previa verifica positiva, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria, di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, dell'idoneità e della congruità delle misure legislative regionali di copertura del rimborso degli interessi dell'anticipazione di liquidità. Tali misure legislative sono approvate dalle regioni entro il 30 aprile 2021 e sono preliminarmente sottoposte, corredate di una puntuale relazione tecnica che ne dimostri la sostenibilità economico-finanziaria, al citato Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti entro il 5 aprile 2021.

10-octies. L'anticipazione è restituita, con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive della quota capitale e della quota interessi, di durata massima pari a trenta anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni previste dal contratto tipo di cui all'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2023 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e fino alla data di decorrenza dell'ammortamento sono corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, gli interessi di pre-ammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle citate anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero.

10-novies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono, entro dieci giorni dall'acquisizione delle anticipazioni, al trasferimento dell'anticipazione di liquidità agli enti sanitari, che provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 10-ter entro i sessanta giorni successivi all'erogazione dell'anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso la regione o la provincia autonoma, questa provvede entro sessanta giorni dall'acquisizione dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di sua competenza. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10-decies. La Cassa di Risparmio di Roma e di Credito per le Province Autonome verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 10-sexies, lettera a), l'avvenuto pagamento dei debiti commerciali di cui alla medesima lettera a) e, entro cinque giorni dalla scadenza del termine previsto per i pagamenti, il rappresentante legale della regione o della provincia autonoma e il responsabile finanziario forniscono al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui al comma 10-septies un'apposita dichiarazione, sottoscritta dagli enti sanitari che hanno beneficiato delle anticipazioni, attestante il pagamento entro il medesimo termine dei debiti di cui al comma 10-sexies, lettera b).

10-undecies. In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, compresa la restituzione delle risorse in caso di mancato pagamento ai sensi del comma 10-novies, anche sulla base dei dati comunicati dalla Cassa di Risparmio di Roma e di Credito per le Province Autonome, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al relativo recupero a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.

10-duodecies. La regione Calabria, in quanto sottoposta a commissariamento ad acta, può accedere alle anticipazioni di cui al comma 10-ter. A tale fine il Commissario *governativo ad-acta* provvede, sotto la sua diretta responsabilità, alla ricognizione dei debiti commerciali, fiscali, contributivi e assicurativi accumulati al 31 dicembre 2019 e presenta istanza di accesso all'anticipazione di liquidità entro il 31 luglio 2021. I termini del 5 e del 30 aprile 2021 di cui al comma 10-septies sono prorogati rispettivamente al 1° e al 25 settembre 2021 e l'anticipazione è concessa entro i quindici giorni successivi all'approvazione della legge regionale di copertura di cui al medesimo comma 10-septies. Ai fini *del coordinamento del presente comma con le disposizioni di cui ai quanto disposto dai* commi 10-ter e 10-sexies, è riservata alla regione Calabria una quota delle ~~risorse~~ *risorse* disponibili nella misura massima comunicata dal Commissario *governativo ad-acta* comunque entro il 31 marzo 2021.

### **Emendamento 154.056**

Riformulare come segue:

#### **Art. 154-bis.**

#### **(Incremento del Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario)**

1. Al fine di prevenire il rischio di dissesto finanziario dei comuni, il Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, ~~da adottare~~ di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, *da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge*, a favore dei comuni di cui all'allegato B al decreto del Ministro dell'interno 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

### **Emendamento 207.019**

Modifica necessaria:

1. Al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione, nonché della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, presso **lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri** ~~è istituito un fondo~~ denominato «Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere», con una dotazione di 1.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al sostegno delle spese di funzionamento e di gestione delle associazioni che si occupano della promozione della libertà femminile e di genere e della prevenzione e contrasto delle discriminazioni di genere, comprese le spese per il personale formato e qualificato, nonché al recupero e alla rieducazione dei soggetti maltrattanti.
3. Sono destinatarie delle risorse di cui al comma 1 le associazioni del Terzo settore, come definite ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che:

a) rechino nello statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e contrasto delle discriminazioni di genere;

b) siano costituite da almeno cinque anni e siano in grado di documentare, ai fini di cui al comma 5, le attività svolte in maniera non saltuaria negli ultimi tre anni, nell'ambito delle finalità di cui al comma 1.

4. Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, disciplina modalità e criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

5. Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ovvero, nel caso in cui non sia nominato, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto, individua le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 tra le associazioni aventi diritto.

### **Emendamento 218.3**

Riformulare come segue:

#### **Art. 154-bis.**

#### **(Incremento del Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario)**

2. Il fondo di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato per 5 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Per l'anno 2021, le risorse del fondo di cui al comma 2 sono destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e sono attribuite sulla base dei progetti approvati entro il 31 dicembre 2020 da parte ~~degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario dei comuni di cui all'allegato B al decreto del Ministro dell'interno 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.~~

4. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito con *il medesimo* decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, *di cui al comma 1. da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

### **Emendamento 199.012**

Modificare la rubrica come segue:

ART. 199-bis (Proroga *di disposizioni in materia di imposta municipale propria*) e ~~sospensione di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi).~~

Il Ragioniere Generale dello Stato





